

**sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

Contratto di assicurazione auto

**SaraVintage**

## Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa modello 60SV ed. 7/2017 comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione modello 287/A ed. 07/2017

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**

**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**  
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.  
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091009  
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni DMCI A 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

**La presente Nota Informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

**Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' [www.sara.it](http://www.sara.it)**

**E' possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet dell'impresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata tra le possibili offerte dall'impresa.**

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. Informazioni generali**

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 FAX +39 06 8475223 Sito Internet [www.sara.it](http://www.sara.it)

Indirizzo e-mail [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

Indirizzo PEC: [saraassicurazioni@sara.telecompost.it](mailto:saraassicurazioni@sara.telecompost.it)

### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato

- Patrimonio netto: € **563.015.604**
- Capitale sociale : € **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: € **447.971.297**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **2,39** tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il contratto SaraVintage è stipulato senza tacito rinnovo, pertanto alla scadenza il Contraente, se non intende rinnovarlo, non deve effettuare alcuna operazione né dare alcuna comunicazione a Sara. In ogni caso Sara manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Qualora invece il contraente intenda rinnovare il contratto per una nuova annualità sarà sufficiente il semplice pagamento del premio per manifestare la volontà di rinnovo.

### **3. Coperture assicurative offerte**

Il contratto SaraVintage può essere stipulato, per la RCA, con la formula tariffaria Franchigia. Per le caratteristiche di tale formula si veda l'articolo 2.4.

Oltre alla RCA possono essere pattuite coperture per Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali, altre garanzie complementari, Tutela Legale, Infortuni del conducente.

Per i contratti con garanzie Incendio, Furto e Rapina che siano connessi a finanziamenti, i costi a carico del Contraente sono mediamente pari al 14% del premio imponibile di tali garanzie, di cui il 10,5% percepito in media dall'intermediario.

**AVVERTENZA: la garanzia RCA prevede la possibilità di rivalsa nei casi specificamente indicati dall'art. 2.2.**

Per rivalsa si intende la possibilità che Sara chieda la restituzione, in tutto o in parte, degli importi risarciti al terzo danneggiato.

**AVVERTENZA: le garanzie diverse dalla RCA possono prevedere limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, si vedano in particolare gli articoli 4.2, 5.2, 6.3, 6.10.10, 7.12, 8.2.**

**AVVERTENZA: alcune garanzie diverse dalla RCA prevedono la presenza di franchigie o scoperti, che sono indicati sulla scheda di polizza.**

Si intendono per:

franchigia, l'importo in valore (indicato in €) che non viene risarcito;

scoperto, l'importo in percentuale (espresso in %) che non viene risarcito. Lo scoperto può prevedere un minimo in valore.

Ad esempio, nel caso di danno risarcibile ai sensi della polizza quantificato in € 1.000,00, si avrà:

nel caso di franchigia di € 250,00 un risarcimento di € 750,00 (1.000 meno 250);

nel caso di scoperto del 10% un risarcimento di € 900,00 (1.000 meno 100);

nel caso di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 un risarcimento di € 800,00 (1.000 meno 200).

### **3.1. Estensioni della copertura**

Estensioni della copertura possono essere pattuite contrattualmente, a richiesta del Contraente, nei casi previsti dall'art. 2.11.

#### 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro.

#### 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

**AVVERTENZA:** eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la nullità del contratto o comunque la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

#### 6. Premi

Il premio assicurativo deve essere versato anticipatamente e, di regola, con cadenza annuale. È consentito il solo frazionamento annuale. Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a SARA assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della SARA assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante, fermi i limiti previsti dalla normativa vigente;
- pagamenti elettronici tramite POS;

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Sara all'Agente.

**AVVERTENZA:** nel caso di cessazione del rischio (per esempio in caso di demolizione del veicolo, o di suo furto totale senza ritrovamento) il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio RCA pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

#### 7. Informativa in corso di contratto

Sara trasmetterà al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti e renderà disponibile l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato del rischio sarà reso disponibile nell'area web riservata al contraente sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it) (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail. Le imprese assicurative hanno inoltre un obbligo di comunicare tempestivamente al contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

SARA, ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 12 del Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015, si impegna a trasmettere al Contraente, per il primo anno dall'entrata in vigore del citato Regolamento (ossia fino al mese di giugno 2016 compreso), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente le modifiche normative concernenti l'attestazione sullo stato di rischio e le modalità di consegna telematica dello stesso.

#### 8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

Come previsto dalla normativa vigente (Reg. Ivass n. 9/2015 e art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005), l'acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio avviene esclusivamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. L'attestato del rischio, non sarà pertanto più inviato al contraente in formato cartaceo in quanto non ha alcun valore in sede di sottoscrizione di nuovo contratto, ma reso disponibile 30 giorni prima della scadenza del contratto nell'area web riservata al contraente sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it). (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso), purché il periodo di osservazione si sia concluso. Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o di riceverlo tramite e-mail.

Tutti gli altri aventi diritto diversi dal contraente (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria) potranno prendere visione dell'attestato di rischio mediante le stesse modalità previste per il contraente.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

**AVVERTENZA:** la classe di merito di conversione universale c.d. CU riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto delle diverse compagnie. Il premio RCA della polizza SaraVintage non dipende dalla classe di merito CU.

#### 9. Recesso

Poiché il contratto SaraVintage non ha tacito rinnovo, il Contraente non deve svolgere alcuna attività se intende recedere alla scadenza annuale.

Sara provvede comunque, ad ogni scadenza annuale, ad informare il Contraente circa il premio proposto per il rinnovo. Il Contraente può accettare o meno la proposta (anche tacitamente, col semplice pagamento del premio). In ogni caso Sara manterrà operanti le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza, comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

## 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166.

Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.

## 11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

## 12. Regime fiscale

Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge.

Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilita dalla legge. Tale contributo è evidenziato in polizza.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13. Procedura per il risarcimento del danno

Il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 7/9/2005 n. 209) prevede, per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, diverse e distinte procedure secondo la tipologia di sinistro, secondo la natura del bene e/o della persona danneggiata e secondo la sussistenza di particolari condizioni. Dalla home page del sito Internet [www.sara.it](http://www.sara.it) è possibile individuare gli indirizzi ed i recapiti dei centri di liquidazione danni (CLD) territorialmente competenti per la gestione e liquidazione dei sinistri. Le procedure liquidative che seguono prevedono per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego per i danni alle cose, in presenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti, il termine di 30 giorni e di 60 giorni in assenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Le stesse procedure liquidative, sempre per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego, prevedono un termine di 90 giorni per i danni alle persone. I termini decorrono dal ricevimento della richiesta di risarcimento dei danni e subiscono le sospensioni o le interruzioni previste in ordine alla completezza della richiesta di risarcimento e all'espletamento delle attività necessarie per la valutazione dei danni. Le somme offerte vengono materialmente pagate anche in caso di mancata accettazione dell'offerta contestualmente o nei giorni immediatamente successivi alla formulazione della stessa offerta.

Le principali procedure liquidative sono:

#### Procedura di risarcimento diretto

E' prevista e disciplinata dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private nonché dal Regolamento contenuto nel DPR 18/7/2006 n. 254; sul piano operativo, le imprese assicuratrici, che, come Sara, vi aderiscono, attuano la CARD – Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, adottata dall'ANIA in attuazione dell'art. 13 dello stesso DPR n. 254/06. La procedura si applica in caso di sinistro verificatosi in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino con collisione diretta tra non più di due veicoli a motore, o tra parti strutturali degli stessi. Ulteriori condizioni per l'applicabilità della procedura sono: 1) insussistenza di terzi veicoli coinvolti; 2) immatricolazione di entrambi i veicoli in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino; 3) che entrambi i veicoli siano regolarmente assicurati, alla data del sinistro, presso imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli. Sono esclusi i ciclomotori ed i quadricicli leggeri con targa a cinque caratteri alfanumerici e le macchine agricole. Nella procedura di risarcimento diretto, che trova applicazione anche in assenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, ciascuna impresa gestisce per conto dell'altra le partite di danno relative al veicolo assicurato provvedendo a liquidare, sussistendone le condizioni e nella misura in cui non vi sia responsabilità del conducente dello stesso veicolo assicurato, i danni subiti dal veicolo, le lesioni subite dal conducente, se contenute nel 9% di danno biologico permanente, e i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell'assicurato. La procedura trova applicazione anche se nel sinistro subiscano lesioni terzi trasportati e/o, limitatamente al risarcimento dei danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell'assicurato, subiscano lesioni superiori al 9% di danno biologico permanente il conducente o entrambi i conducenti ovvero uno o entrambi decedano.

#### Procedura di risarcimento per i trasportati

E' prevista dall'art 141 del Codice delle assicurazioni. Per tale procedura i danni alla persona subiti dai trasportati, fino a concorrenza del massimale minimo di legge, vengono risarciti dall'assicuratore del veicolo vettore prescindendo dalla responsabilità; vi è poi un regolamento interno tra le due imprese per i loro rapporti economici. Fermo restando il diritto al risarcimento del trasportato danneggiato, che potrà rivolgersi nei confronti dell'assicuratore del vettore o dell'altro veicolo responsabile, la procedura non si applica nel caso in cui il veicolo responsabile non sia identificato o non sia assicurato nonché nel caso di collisione del veicolo vettore con ostacolo fisso o ribaltamento dello stesso senza coinvolgimento di altri veicoli. La procedura si applica invece nel caso in cui il veicolo responsabile sia immatricolato all'Estero e/o sia assicurato con impresa straniera non autorizzata ad esercitare il ramo in Italia.

#### Procedura ordinaria

E' prevista e disciplinata dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni e si applica ai sinistri o alle poste di danno che non rientrano nelle precedenti due procedure come, ad esempio, nel caso di sinistro che coinvolga più di due veicoli, o sinistro tra due veicoli ma senza collisione materiale tra gli stessi o nel caso di investimento di un pedone.

**AVVERTENZA: l'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, provvedere alla denuncia (art.1913 c.c.)..**

#### 14. Incidenti stradali con controparti estere o con veicoli non identificati o non assicurati o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa

Gli articoli 125 e 126 nonché dal 151 al 155 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) disciplinano la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o assicurato presso impresa posta in liquidazione coatta amministrativa o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

#### 15. Accesso agli atti dell'impresa

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), i contraenti e i danneggiati, limitatamente ai sinistri di responsabilità civile auto, possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. La previsione normativa è integrata dal Regolamento contenuto nel decreto del ministero per lo sviluppo economico 29 ottobre 2008, n.191 che stabilisce le modalità dell'accesso, gli obblighi dell'assicuratore ed individua gli atti ed i documenti oggetto del diritto di accesso. Lo stesso decreto ministeriale precisa che, nel caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, il diritto di accesso deve essere soddisfatto dall'impresa gestoria alla quale l'impresa debitrice deve inoltrare la richiesta che le sia eventualmente pervenuta. Sempre il decreto ministeriale precisa che l'accoglimento della richiesta di accesso agli atti, ovvero il rifiuto motivato totale o parziale, devono essere comunicati entro 15 giorni (20 giorni se la richiesta è stata indirizzata ad un ufficio dell'impresa diverso dalla sede legale o dal centro liquidativo che ha in gestione il sinistro o dall'agenzia dove è stato stipulato il contratto) e che il richiedente ha un termine non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso agli atti, l'impresa comunica al richiedente l'eventuale incompletezza o irregolarità della richiesta stessa indicando gli elementi non corretti o mancanti; in tale caso i termini sono sospesi e ricominciano a decorrere dal pervenimento della richiesta corretta. La richiesta di accesso agli atti deve essere formulata per iscritto. Infine, il decreto ministeriale fissa in 60 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di accesso agli atti, il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento.

#### 16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: [gest.reclami@sara.it](mailto:gest.reclami@sara.it). I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia [www.sara.it](http://www.sara.it).

L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it); (sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:

[http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm)

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie con le modalità di seguito indicate:

- Conciliazione paritetica: Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c.auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all'impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento dell'impresa. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell'ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa). La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l'eventuale iscrizione all'Associazione a cui conferisce il proprio mandato. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sul sito della Sara ([www.sara.it](http://www.sara.it)) , sui i siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all'accordo e sul sito dell'ANIA ([www.ania.it](http://www.ania.it))
- negoziazione assistita: la negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio
- mediazione: è un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito.

## 17. Glossario

Nel testo di polizza si intendono per:

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione

**Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione

**Cristalli:** le parti del veicolo, costituite da materiali trasparenti, che hanno lo scopo di consentire al conducente la visuale all'esterno del veicolo in marcia o in manovra. Non sono considerati cristalli le coperture trasparenti del tetto, i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori, nonché le finestrature degli autocaravan e delle roulotte

**Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

**Danno totale:** la perdita totale del veicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

**Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato

**Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene

**Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.

**Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.

**Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**Massimale:** i massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Nei massimali bipartiti la prima cifra rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per danni alle persone, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, e la seconda cifra rappresenta il limite per danni a cose o animali.

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente a Sara

**Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del veicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

**Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato, equiparato il coniuge in comunione dei beni, ovvero colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà per i ciclomotori trasporto cose ed i quadricicli leggeri trasporto cose

**Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene

**Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro

**Sara:** Sara Assicurazioni Spa

**Scoperto:** l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione

**Sinistro totale:** perdita anche temporanea del veicolo

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

**Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

**Valore commerciale:** il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, come risultante dal listino della pubblicazione Ruote classiche


**Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del veicolo

**Veicolo storico:** gli autoveicoli ed i motocicli di interesse storico e collezionistico così come definiti dagli artt. 1.1 e 3.1 delle Norme Generali

**Veicolo:** il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

**Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Legale  
Alberto Tosti





**sara assicurazioni**

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

Contratto di assicurazione auto

# SaraVintage

Modello 287A edizione 07/2017

## Condizioni Generali di assicurazione

**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.

Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091009

Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni DMCA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001



**NORME GENERALI****1.1 Operatività dell'assicurazione - Veicoli assicurati**

Per tutte le garanzie previste sulla scheda di polizza, SARA assicura le autovetture ed i motocicli di interesse storico e collezionistico che siano in possesso dei basilari requisiti di autenticità riferiti al telaio, alla carrozzeria ed alle parti meccaniche più importanti e che rispondano ai requisiti indicati nella vigente tariffa.

**1.2 Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 287/A) con riferimento al veicolo storico, al proprietario di quest'ultimo, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.**

**1.3 Aggravamento del rischio**

**Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione dei dati di polizza, intervenuta in corso di contratto, in base ai quali è stato determinato il premio.**

**La mancata o inesatta o reticente comunicazione dell'avvenuta variazione di tali dati può comportare ai sensi dell'art. 1898 C.C. l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.**

**1.4 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**1.5 Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

**1.6 Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato previstodalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio

di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

**1.7 Adeguamento del premio**

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma, protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Il termine previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma, non si applica nei casi di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.

**1.8 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

Poiché il contratto SaraVintage non ha tacito rinnovo, il Contraente non deve svolgere alcuna attività se intende recedere alla scadenza annuale.

Sara provvede comunque, ad ogni scadenza annuale, ad informare il Contraente circa il premio proposto per il rinnovo. Il Contraente può accettare o meno la proposta (anche tacitamente, col semplice pagamento del premio). In ogni caso Sara manterrà operanti le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza, comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.



Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **1.10 Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

### **1.11 Mediazione**

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane ([www.camcom.gov.it](http://www.camcom.gov.it));
2. ADR Center ([www.adrcenter.com](http://www.adrcenter.com)).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

### **1.12 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

## **NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE**

### **2.1 Oggetto dell'assicurazione (Rischi assicurati)**

SARA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.2.

La garanzia è operante anche in caso di partecipazione dei veicoli a manifestazioni, quali sfilate, raduni ed incontri di collezionisti ed amatori, concorsi di eleganza.

In caso di partecipazione del veicolo a manifestazioni non competitive, ivi comprese le gare di regolarità, l'assicurazione vale nel caso di assenza od inefficacia dell'assicurazione stipulata ai sensi dell'art. 124 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 7/9/2005 n. 209), esclusi in ogni caso i danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da essi utilizzati.

SARA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

### **2.2 Esclusioni e Rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il veicolo non presenta i requisiti di storicità di cui al punto 1.1, oppure se è utilizzato nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, escluse quelle previste al precedente art. 2.1, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- e) - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- f) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285;

**h) all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.**

**Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.**

L'assicurazione non è operante, nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, pertanto non si applica l'art. 144 della Legge.

### **2.3 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechtenstein.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da SARA detto certificato.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino

e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da SARA detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

### **2.4 Forma assicurativa**

Il presente contratto è stipulato nella forma tariffaria a Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza.

**Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.**

**SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.**

**E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.**

### **2.5 Trasferimento della proprietà del veicolo**

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

A) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente:

il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a SARA e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;

SARA, ricevuta in restituzione l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. SARA non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio;

B) risoluzione del contratto: la polizza sarà annullata dal giorno in cui è stata restituita l'eventuale Carta Verde. SARA restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno dell'annullamento del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno sia stata restituita l'eventuale Carta Verde;

C) conservazione del contratto per altro veicolo di proprietà dell'alienante: previa restituzione dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo ceduto, la polizza è resa valida per altro veicolo di proprietà dell'alienante; SARA, relativamente ai contratti di durata annuale, prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

Detta facoltà viene riservata all'Assicurato anche in caso di consegna del veicolo in conto vendita documentata dalla relativa procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli.

### **2.6 Cessazione del rischio**

Nel caso di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a SARA fornendo l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22/1997 ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 5, settimo comma, del D. Lgs. N. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione e a riconsegnare l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. In alternativa alla risoluzione, il Contraente può chiedere che il contratto

sia reso valido per altro veicolo, fermo il proprietario; SARA procederà al conguaglio di premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

### **2.7 Attestazione dello stato di rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, SARA trasmette al Contraente o, se persona diversa, al Proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, l'attestazione dello stato del rischio in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di attestazione risulti concluso.

Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso a causa di sospensione della garanzia nel corso del contratto, di cessazione del contratto, di efficacia della garanzia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio, di cessazione del rischio, oppure di qualsiasi altro motivo, il Contraente ed il proprietario hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

### **2.8 Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'ISVAP (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre a bordo del veicolo), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica a SARA.

**La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro (art. 1913 C. C.) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.**

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione n. 39 - 20145 Milano MI).

**A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, SARA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio nella gestione del sinistro (art. 1915 C. C.).**

### **2.9 Gestione delle vertenze**

SARA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

SARA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale alle quali non sia stata condannata come responsabile civile.

### **2.10 Furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti.

Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al servizio Sanitario Nazionale ovvero al trasferimento delle garanzie su altro veicolo a condizione che resti invariato il Proprietario e previo conguaglio di premio.

Su richiesta del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario ovvero dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, SARA rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

### **2.11 Sospensione in corso di contratto**

Non è consentita la sospensione in corso di contratto.

### **2.12 Condizioni aggiuntive - Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).**

#### **J) Deroga alla tacita proroga**

A deroga dell'art. 1.10, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Non si applicherà, pertanto, a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C.

#### **S) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.**

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.2, ultimo comma, per un importo massimo di € 500.

#### **T) Terzi trasportati su veicoli adibiti al trasporto cose – Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni prevista dall'art. 2.2 delle CGA**

(applicabile ai soli veicoli del IV settore)

SARA, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.

## ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITA' CIVILE

#### W) Carta Verde

La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, SARA risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a SARA; SARA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3.

## ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLA OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME GENERALI

#### 3.1 Operatività dell'assicurazione - Veicoli assicurati

Per tutte le garanzie previste sulla scheda di polizza, SARA assicura le autovetture ed i motocicli di interesse storico e collezionistico che siano in possesso dei basilari requisiti di autenticità riferiti al telaio, alla carrozzeria ed alle parti meccaniche più importanti e che rispondano ai requisiti indicati nella vigente tariffa.

#### 3.2 Determinazione del premio - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 287/A) con riferimento al veicolo storico, al proprietario di quest'ultimo, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure - ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.**

#### 3.3 Aggravamento del rischio

**Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione dei dati di polizza, intervenuta in corso di contratto, in base ai quali è stato determinato il premio.**

**Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da SARA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

#### 3.4 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### 3.5 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

#### 3.6 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato previsto dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

#### 3.7 Adeguamento del premio

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma, protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto. Il termine previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma, non si applica nei casi di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.

### **3.8 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **3.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

Salvo quanto previsto dall'art. 3.7, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **3.10 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **3.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

## **NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA**

### **4.1 Rischi assicurati**

SARA si obbliga ad indennizzare, qualora sia previsto nella formula di garanzia prescelta tra quelle indicate nell'art. 4.6, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
- c) azione del fulmine;
- d) furto totale e, esclusi motocicli, parziale;
- e) rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati. Sono compresi, altresì, i danni materiali e diretti causati agli accessori costituenti dotazione di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno del veicolo. Viceversa **gli accessori non di serie sono compresi a condizione che siano saldamente fissati all'interno del veicolo e che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato.**

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza mod. 287/A, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verificano successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

### **4.2 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità di cui al punto 3.1, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, salvo che non si tratti di manifestazioni non competitive e gare di regolarità, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal

- regolamento particolare di gara;
- f) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- g) concernenti:  
apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno del veicolo;  
accessori e pezzi di ricambio non incorporati nel veicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;  
dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;
- h) da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato;
- i) da incendio conseguente ad eventi socio-politici o a dolo di terzi.
- Ed inoltre per i motoveicoli, sono esclusi i danni parziali da furto concernenti parabrezza, borse e bauli.

#### 4.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

#### 4.4 Scoperto relativo alle garanzie Furto e Rapina - Limiti di indennizzo

La garanzia è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

Relativamente alle apparecchiature audio-fono-visive l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

#### 4.5 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se comprese nella formula prescelta.

##### Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 52.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso. L'assicurazione comprende, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.

Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

##### Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

##### Danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali

SARA indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio verificatosi in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 100 per ciascun sinistro.

##### Danni da furto di cose non assicurate

SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo del veicolo stesso.

La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 25 per ciascun sinistro.

##### Indennità speciale

SARA, in aumento agli indennizzi dovuti per incendio, furto e rapina, in caso di sinistro totale corrisponde un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, con il massimo di € 250, per eventuali maggiori spese.

#### 4.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

##### Massima - non operante per veicoli diversi da autovetture

L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate ed indennità speciale.

Le garanzie sono prestate senza l'applicazione degli scoperti di cui agli artt. 4.4 e 4.5.

**Media** - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi sociopolitici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

#### **4.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi socio-politici e da furto di cose non assicurate, alla denuncia di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

**L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare. Inoltre è tenuto a consegnare a Sara tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.**

#### **4.8 Determinazione dei danni indennizzabili**

In caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

**Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907. C.C.

#### **4.9 Liquidazione del danno**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **incendio**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di **furto totale senza recupero** del veicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire il veicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di **furto totale con recupero** del veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale, tentato furto, incendio per eventi sociopolitici, furto di cose non assicurate**: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

**4.10 Ritrovamento e recupero del veicolo rubato**

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA e di collaborare con la stessa per il recupero.

In tal caso SARA procederà al recupero del veicolo rubato, ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.

Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero del veicolo rubato sommato all'indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale del veicolo stesso, SARA non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.

Qualora l'Assicurato proceda direttamente al recupero del veicolo, SARA risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 287/A).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

**4.11 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale**

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall'art. 4.1.

**NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE EVENTI SPECIALI****5.1 Rischi assicurati**

SARA si obbliga ad indennizzare, in relazione alle formule prescelte e nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
- c) atti dolosi di terzi o di vandalismo;
- d) grandine.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato al punto 5.4, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verificano successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

**5.2 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità di cui al punto 3.1, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) da furto e rapina.

**5.3 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

**5.4 Scoperto**

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di:

- € 100, per gli eventi di cui all'art. 5.1, lettere a), b) e d);
- € 255, per gli atti di vandalismo di cui all'art. 5.1, lettera c).

**5.5 Formula di garanzia**

La garanzia è prestata in relazione alla seguente formula, prescelta dal Contraente e indicata nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).



**Massima** - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ad eventi sociopolitici, eventi naturali, atti di vandalismo e grandine, di cui all'art. 5.1, lettere a), b), c) e d).

### **5.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

**L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.**

### **5.7 Determinazione dei danni indennizzabili**

In caso di danno totale SARA determinerà l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

In caso di danno parziale, SARA determinerà l'ammontare del danno in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

**Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza ai sensi dell'art. 1907 C.C.

### **5.8 Liquidazione del danno**

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo**: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di **eventi naturali o di grandine**: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

### **5.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale**

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall'art. 5.1.

## **NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE GLOBALE COMPLEMENTARI**

### **R.C. TRASPORTATI, PERDITE PECUNIARIE, ROTTURA CRISTALLI, RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA, PERDITA CHIAVI**

#### **6.1 Rischi assicurati**

##### **R.C. trasportati**

SARA si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per

danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 287/A) per la garanzia R.C.A.

Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge.

Sono esclusi i danni al veicolo assicurato.

#### **Perdite pecuniarie**

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 6.5, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- a) la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti il veicolo assicurato;
- b) il parcheggio e/o la custodia del veicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- c) la reimmatricolazione del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- d) la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale con seguente a collisione con altro veicolo;
- e) immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro.

#### **Rottura cristalli (non operante per motocicli)**

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 6.5, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli del veicolo a seguito di loro rottura accidentale (escluse rigature e scheggiature).

#### **Rinuncia all'azione di rivalsa**

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- b) in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida del veicolo;

nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

#### **Perdita chiavi**

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 210 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:

per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse;

per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

### **6.2 Garanzia aggiuntiva Incendio**

Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

SARA si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 520, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore del veicolo.

### **6.3 Esclusioni**

**Sono esclusi i danni:**

- a) ai veicoli che non presentino i requisiti di storicità di cui al punto 3.1, oppure utilizzati nell'esercizio di attività lavorativa incompatibile con la definizione di "Veicolo Storico";
- b) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- c) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- d) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- f) causati da dolo di terzi;
- g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, escluse quelle di cui all'art. 2.1, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- j) occorsi durante la circolazione fuori strada;

k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.

#### 6.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### 6.5 Formule

La garanzia è prestata in relazione alla seguente formula, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 287/A).

**Massima** - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 6.1 e 6.10 compresi nelle garanzie: R.C. trasportati; Perdite pecuniarie con il massimale di € 260 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 400 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro veicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa; Perdita chiavi, Controversie contrattuali.

#### 6.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata. Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

In caso di sospensione della patente, all'avviso di sinistro deve essere allegata la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione disposto dalle competenti Autorità.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di SARA. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

**L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.**

#### 6.7 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Fermo macchina**: copia della denuncia di sinistro RCA presentata a SARA; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni;
- per **Perdite pecuniarie**: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della RCA;
- per **Rottura cristalli**: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

#### 6.8 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

### CONTROVERSIE CONTRATTUALI

#### Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative Appendici.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

Società: Sara Assicurazioni

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Veicolo: il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

**6.10 Rischi assicurati****6.10.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di € 2.500**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi previsti dall'Art. 6.10.9**.
2. Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 6 comma 4 "Gestione del caso assicurativo";
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 6 comma 5 "Gestione del caso assicurativo";
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - Il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 4 comma 3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

**6.10.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

1. L'Assicurato è tenuto a:
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
  - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

**6.10.3 - Insorgenza del caso assicurativo**

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
  - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :
  - durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
  - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
  - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
  - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

**6.10.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

**6.10.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

**6.10.6 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società**.
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**  
**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**  
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**6.10.7 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

**6.10.8 - Assicurati**

Le garanzie previste all'Art. 6.10.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate:

al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente** autorizzato, ai **Trasportati**, per i casi assicurativi connessi al **veicolo indicato in polizza**.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

**6.10.9 - Prestazioni garantite**

Le garanzie previste all'Art. 6.10.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate per:

- sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 100**. La presente garanzia, opera **per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200.**

La prestazione è operante a titolo esemplificativo per controversie relative al veicolo assicurato in merito:

- alla riparazione del veicolo;
- alla manutenzione del veicolo;
- alla fornitura di carburante;

## ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLA OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

### NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE GLOBALE COMPLEMENTARI

acquisto e vendita del veicolo.

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione** in polizza del veicolo. **La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.**

#### 6.10.10 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) per controversie con Sara.

#### 6.11 Disposizioni speciali riguardanti il massimale per gli assicurati Tutela Legale

In caso di contemporanea presenza sullo stesso contratto della presente garanzia e della garanzia di Tutela Legale, il massimale di € 2.500,00 di cui all'art. 1 si sommerà, limitatamente alla garanzia "Controversie contrattuali", a quello previsto dal contratto per la garanzia Tutela Legale.

### NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA LEGALE

#### 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

1. SARA, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**
2. Tali oneri sono:
  - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
  - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da SARA ai sensi dell'Art. 7.6 comma 4;
  - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con SARA ai sensi dell'Art. 7.6 comma 5;
  - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
  - le spese di giustizia;
  - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n. ° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 7.4 comma 3.

#### 7.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :
  - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso

assicurativo;

ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

- SARA non si assume il pagamento di:
  - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
  - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

### **7.3 - Insorgenza del caso assicurativo**

- Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
  - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

- La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
    - durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
    - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
  - La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA, nei modi e nei termini dell' Art. 7.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
  - La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
  - Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
    - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
    - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**
- In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### **7.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

- L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
- L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
- L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.**

### **7.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

**conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

### **7.6 - Gestione del caso assicurativo**

- Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, SARA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 7.4
- La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA.**
- L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con SARA.**
- SARA non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del**

**Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **7.7 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. **Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

### **7.8 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

### **7.9 - Estensione Assicurati**

Le garanzie previste all'Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

### **7.10 - Prestazioni aggiuntive**

SARA assume a proprio carico, **fino alla concorrenza di € 10.000 per ogni sinistro** senza limite per anno, l'onere delle spese di cui all'art. 7.1 per:

- 1) **Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.**
- 2) **Controversie contrattuali per sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. La presente garanzia, in deroga all'Art. 6.8, - Estensione Territoriale - opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.**
- 3) **Indennità Autoscuola. Sara rimborserà entro il limite di € 500 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 7.11 lettera i) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell'Art. 186 NCdS guida sotto l'influenza dell'alcool.**
- 4) **Il recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 209/2005. La presente prestazione opererà quindi per incidenti che coinvolgono più di due veicoli, incidenti che coinvolgono un veicolo non assicurato o non identificato o immatricolato all'estero, incidenti che coinvolgono pedoni ciclisti e trasportati, incidenti dai quali derivino lesioni alla persona del conducente maggiori di 9 punti percentuale di invalidità.**
- 5) **Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**
- 6) **Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.**
- 7) **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.**



- 8) **Violazioni al Codice della Strada:** proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti.
- 9) **Sanzioni Amministrative Accessorie:** proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del C.d.S.
- 10) **Indennità Zero Punti:** qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al NCdS che lo portino a zero punti la Società garantirà entro il limite di € 1.000 sia le spese per l'esame di revisione sia, laddove l'esame di revisione non venga superato, le ulteriori spese per il riottenimento del documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza abbia almeno 10 punti o che li abbia avuti, sempre in costanza di polizza, in momenti successivi alla sottoscrizione.
- 11) **Errata Variazione dei punti:** presentare ricorso avverso l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

In deroga all'Art. 7.3 - Insorgenza del caso assicurativo - le garanzie di cui ai punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 7.8 - Estensione Territoriale – le garanzie di cui ai punti 3, 10 e 11 vengono prestate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

### 7.11 Condizione Aggiuntiva

Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo

Diaria: qualora il ritiro, la sospensione o la revoca della patente derivino da incidente stradale la Società corrisponderà al Contraente la diaria indicata in polizza per ogni giorno intero di effettivo divieto alla circolazione. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida. Nel caso di revoca della patente la diaria verrà corrisposta per il tempo massimo previsto in polizza. E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito di quanto previsto ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Codice della Strada; se una delle collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di efficacia della polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto del 50%.

### 7.12- Esclusioni per prestazioni aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7.10 non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.;
- m) nei casi di controversie con SARA.

### 7.13 Formule

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod.287/A).

**Basic** - L'assicurazione è operante, a tutela del solo Assicurato, per i rischi di cui all'art. 7.1.

**Plus** - L'assicurazione è operante, a tutela dell'Assicurato e degli altri soggetti indicati all'art. 7.9 - Estensione Assicurati -, per i rischi di cui all'art. 7.1. nonché per le prestazioni aggiuntive indicate all'art. 7.10 numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

**Top** - L'assicurazione è operante, a tutela dell'Assicurato e degli altri soggetti indicati all'art. 7.9 - Estensione Assicurati -, per i rischi di cui all'art. 7.1. nonché per le prestazioni aggiuntive indicate all'art. 7.10 numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

**IL CONDUCENTE****NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI****8.1 Rischi assicurati**

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso e su incarico del Contraente o del proprietario alla guida dei veicoli indicati in polizza (mod. 287/A).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. Sono compresi nell'assicurazione anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

**8.2 Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. 8.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza (mod. 287/A);
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- c) dalla guida di veicoli a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

**8.3 Morte**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.

**8.4 Supervalutazione morte**

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.3, qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato

unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.

### **8.5 Invalidità permanente**

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella di seguito riportata.

### **8.6 Supervalutazione Invalidità permanente**

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.5, qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

### **8.7 Indennità di degenza**

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

### **8.8 Supervalutazione dell'Indennità di degenza**

Fermo quanto previsto dal precedente art. 8.7, l'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempreché la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

### **8.9 Rimborso spese di cura**

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:

- a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante, terapie fisiche;
- b) rette di degenza.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

### **8.10 Indennità integrativa**

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di € 260 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a € 780 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

### **8.11 Casi e somme assicurate - Formule**

#### **Per autovetture**

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nei frontespizio di polizza mod. 287/A.

**Massima** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 40.000;
- caso invalidità permanente totale, € 105.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, € 2.000;
- garanzia indennità integrativa.

**Normale** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 26.000;
- caso invalidità permanente totale, € 75.000;
- garanzia indennità di degenza, € 31 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, € 1.600;
- garanzia indennità integrativa.

#### **Per veicoli diversi da autovetture**

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nei frontespizio di polizza mod. 287/A.

**Massima** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 20.000;
- caso invalidità permanente totale, € 53.000;

garanzia indennità di degenza, € 26 al giorno;  
garanzia rimborso spese di cura, € 1.000;  
garanzia indennità integrativa.

**Normale** - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

caso morte, € 13.000;  
caso invalidità permanente totale, € 38.000;  
garanzia indennità di degenza, € 16 al giorno;  
garanzia rimborso spese di cura, € 800;  
garanzia indennità integrativa.

### **8.12 Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive e stati paranoici.  
L'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

### **8.13 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

### **8.14 Franchigie**

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

- sulla parte di somma assicurata fino a € 105.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 105.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

La somma assicurata per Rimborso spese di cura è soggetta alla franchigia di € 75.

### **8.15 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata per iscritto entro tre giorni e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a SARA le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

### **8.16 Criteri di indennizzabilità**

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 8.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

### **8.17 Controversie - Arbitrato irritale**

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 8.16 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

### **8.18 Rinuncia al diritto di rivalsa**

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

## IL CONDUCENTE

### NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI

Tabella: percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
vertebre cervicali	10%	
vertebre dorsali	7%	
12a dorsale	12%	
cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	

Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinità, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti relativi ad autoveicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico, deve esibire:

- a) un proprio documento d'identità;
  - b) il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell'intestatario al P.R.A. se persona diversa dal Contraente.
- Inoltre il Contraente deve fornire a SARA i documenti di seguito indicati.

### **A. Consegna della documentazione**

La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla variazione contrattuale.

Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di circolazione, nelle more dei termini previsti dalla legge per l'annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti:

- a) ricevuta rilasciata dalla MCTC, ovvero dal PRA ovvero da Agenzia di Pratiche Auto autorizzata, da cui risulti che la richiesta di trascrizione è stata presentata;
- b) fotocopia della carta di circolazione del veicolo precedente all'annotazione;
- c) copia del certificato di proprietà (o foglio complementare) del veicolo precedente all'annotazione;
- d) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, relativa ai dati del veicolo e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui ai precedenti punti a), e b) e c), contenente l'impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale.

### **B. Contratti di nuova stipula**

#### **Veicoli assicurati per la prima volta**

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione del veicolo;
  - b) certificato di proprietà (o foglio complementare).
- Inoltre, se dalla data della voltura o della scadenza del contratto ceduto sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato e viene assicurato per la prima volta dal giorno della voltura o della scadenza contrattuale a quello della stipula.

Se il contratto è relativo ad un veicolo rilasciato in conto vendita e successivamente non alienato, il Contraente è tenuto ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli.

Il Contraente, se intende avvalersi dell'assegnazione di una classe di merito Bonus Malus maturata su altro veicolo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 40 del 2/4/2007, è tenuto a consegnare in originale anche i seguenti documenti:

- c) l'ultima attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da cui chiede di mutuare la classe Bonus Malus;
- d) certificato di stato di famiglia dell'intestatario al PRA del veicolo da assicurare per la prima volta, se persona diversa (componente stabilmente convivente nel nucleo familiare) dell'intestatario al PRA del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio consegnata.

#### **Veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa**

Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) l'attestazione dello stato del rischio rilasciata da tale Impresa, ovvero il precedente contratto, nel solo caso in cui lo stesso avesse durata inferiore all'anno.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire in originale e a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) carta di circolazione del veicolo.
- c) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre, se dalla data di scadenza del contratto precedentemente stipulato con altra Impresa sono trascorsi oltre 12 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.

La disciplina del presente articolo si applica anche ai veicoli precedentemente assicurati con SARA, qualora il precedente contratto sia stato risolto per qualunque causa e vi sia almeno un giorno di interruzione tra la scadenza del contratto precedente e la data di effetto del contratto di nuova stipula.

Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato all'estero il Contraente non è tenuto alla consegna dei documenti di cui al punto a). Può tuttavia consegnare, ai fini dell'assegnazione ad una classe di merito diversa da quella d'ingresso, una dichiarazione relativa alla sinistralità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero.

Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

#### **Veicoli precedentemente assicurati presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa**

Se il contratto è relativo ad un veicolo precedentemente assicurato con Impresa che non abbia rilasciato l'attestazione dello stato del rischio perché le è stata vietata l'assunzione di nuovi affari oppure perché posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il contratto stipulato con detta Impresa;
- b) l'ultima quietanza di premio pagata;
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione a mezzo raccomandata A. R. all'Impresa o al Commissario

Liquidatore e deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, circa gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti:

c) carta di circolazione del veicolo.

Se dalla data di scadenza del contratto stipulato con l'Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.

### **C. Variazioni su contratti in corso con Sara**

#### **Cessione di contratto**

Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l'alienante chiede la cessione del contratto all'acquirente, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

a) il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.

Se l'acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per i veicoli assicurati per la prima volta.

#### **Sostituzione con altro veicolo a seguito di trasferimento di proprietà**

Se a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà,

il Contraente deve consegnare, in originale:

a) il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti:

b) carta di circolazione del veicolo alienato, ovvero certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di veicoli;

c) carta di circolazione dell'altro veicolo.

d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro veicolo.

#### **Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio**

Se a seguito di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del veicolo l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

a) il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo demolito o esportato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti:

b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione.

Se a seguito di vendita l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

a) il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo venduto.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la vendita.

#### **Sostituzione con altro veicolo a seguito di cessazione del rischio**

Se a seguito di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del veicolo l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

a) il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare fotocopia dei seguenti documenti:

b) denuncia di furto presentata alle competenti Autorità, oppure attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione;

c) carta di circolazione dell'altro veicolo;

d) certificato di proprietà (o foglio complementare).